

Firmato digitalmente da:

84 n.3 del 27/12/2023

FUNZIONARIO
Barbara MERICO (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Marcella Franco

LIVIO CURTI

ASSOCIAZIONE
AMICI DI BORGO CORNALESE



STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e clausola etica)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore o, come verrà di seguito indicato per brevità, "CTS") e della normativa in materia un'associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata

AMICI DI BORGO CORNALESE

L'associazione potrà pienamente operare anche prima dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (di seguito per brevità indicato "RUNTS") sotto la stretta osservazione delle previsioni di legge e del presente Statuto.

L'associazione, al momento dell'iscrizione RUNTS, integrerà la propria denominazione aggiungendo alla denominazione l'indicazione di associazione di promozione sociale

AMICI DI BORGO CORNALESE A.P.S.

e potrà venire considerato ente de terzo settore a tutti gli effetti di legge.

L'associazione ha sede legale in Villastellone (TO), all'indirizzo che verrà eletto dall'organo amministrativo e segnalato all'anagrafe tributaria. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione, nel riconoscere il ruolo del soggetto promotore della Parrocchia di San Giovanni Battista di Villastellone (TO), intende condividere l'impegno ad assicurare e qualificare nel territorio le dimensioni educative, formative, preventive, culturali e promozionali all'interno di una concezione unitaria di uomo e di società ispirata esplicitamente al carisma, al progetto e alla prassi del Soggetto promotore.

L'Associazione, indipendente e apolitica, si ispira ai principi di cooperazione, per riunire quanti desiderano conoscere o approfondire e migliorare la propria appartenenza ad uno dei borghi più apprezzati e storici del territorio Villastellone, acquisendo un rapporto felice e sereno con se stessi, con gli altri e con la comunità di Villastellone.

È una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale per la valorizzazione del territorio avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Al momento in cui l'associazione richiama l'iscrizione al RUNTS, dovranno ricorrere le condizioni di cui all'art. 35 del CTS.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del

Costituito dai fidi Caroghioletti Giulio
Renzo Secondo
Aut. ha
Vale Giovanni

Codice Civile e del CTS, delle relative norme di attuazione, nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e - in generale - della legislazione vigente.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e attività)

L'Associazione, indipendente e apolitica, si ispira ai principi di cooperazione ed alle premesse di cui sopra, per riunire quanti desiderano conoscere o approfondire e migliorare la propria appartenenza, anche spirituale, ad uno dei borghi più apprezzati e storici del territorio Villastellone, acquisendo un rapporto felice e sereno con se stessi, con gli altri e con la comunità di Villastellone.

È una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale per la valorizzazione del territorio.

Quanto sopra viene attuato attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS (art. 5 c. 1 lettera i) CTS);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 c. 1 lettera k) CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 c. 1 lettera f) CTS).

mediante la realizzazione di specifiche azioni, tra cui (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo):



- istituire una struttura atta a perseguire gli scopi associativi per la valorizzazione della borgata che prende il nome di Borgo Cornalese attualmente sita sul territorio del comune di Villastellone.
- promuoverà, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni e incontri di aggregazione collettiva per diffondere la conoscenza di Borgo Cornalese in Villastellone, in Piemonte, in Italia. (es.: concerti, esibizioni pubbliche, ecc.).
- promuovere tra i soci attività ricreative di natura escursionistica, culturale, musicale, artistica con caratteristiche ludico ricreative.
- promuovere viaggi collettivi o individuali per valorizzare manifestazioni culturali, formative di qualunque genere in Italia e all'estero, ai fini degli scopi associativi, nazionali e internazionali per la valorizzazione del territorio.
- promuovere ed erogare ai soci approfondimenti in tutte le discipline oggetto del presente statuto, tenuti da docenti interni o esterni all'associazione.
- promuovere e pubblicizzare tutte le attività associative attraverso qualunque mezzo di diffusione.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Città Metropolitana di Torino.

ART. 6

(Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Pur a parità di diritti, vengono riconosciute tre categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile.



ART. 7

(Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati; ciascun associato ha diritto ad un voto;

ed hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9

(Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10

(Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo, ove deliberato o di legge
- Organo di revisione, ove di legge

Aut. Prov. Valle Granov. Cosimino dei foli Longhiolatta Gumbur



Aut. no.
Vale suavia

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea:

- 5

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 14

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente dell'Assemblea.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è un consiglio direttivo composto da numero membri compreso fra tre a sette, eletti dall'assemblea tra i propri associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo fra gli associati in sede costituente.

Dura in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e i suoi componenti possono essere rieletti per un massimo di tre mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'associazione.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16



*Aut. Ling. Cassine Desoli Longhi-Alto
Vale Gnocchi Poveri de
Arno Rosso Gubini*



(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del CTS e qualora all'organo di controllo eventualmente nominato non sia stata attribuita la revisione legale dei conti.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS e, in generale, dalla legge.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del CTS e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22

(Bilancio sociale)

In caso di iscrizione al RUNTS, l'associazione è tenuta alla redazione del bilancio sociale, il quale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del CTS.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del CTS.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito

Aut. W. Valle Guovani. Piana della Cosmine. Des. foli. Caraglio. Olatto. Turo. Rossin. Giulio.



regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24

(Assicurazione dei volontari)

In caso di iscrizione al RUNTS oppure, in mancanza di iscrizione, per delibera dell'Organo amministrativo, i soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13.

In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto diversamente a seconda che l'associazione sia al momento dello scioglimento iscritta al RUNTS:

in caso iscrizione al RUNTS, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

- in caso di non iscrizione al RUNTS, il patrimonio residuo è devoluto alla Parrocchia di San Giovanni di Villastellone (TO) o ad altro Ente avente finalità e scopi affini e/o analoghi a quelli dell'associazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

